

RELAZIONE TECNICA SULLE PARTECIPAZIONI AL 31 DICEMBRE 2024

Con la legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) il legislatore ha imposto agli enti locali l'avvio di un “processo di razionalizzazione” delle proprie società partecipate.

Il comma 611, dell'articolo 1, della legge 190/2014, infatti, disponeva che, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, gli enti locali dovevano avviare un *“processo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 conservava espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*. Consentono *“la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici”*. Stabiliscono che *“L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti”*.

Nell'anno 2016 il Legislatore è intervenuto nuovamente sul tema, con l'approvazione di un testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il D.Lgs. 175/2016. Tale decreto fissava nuovi ed ulteriori vincoli in materia di società partecipate da parte di enti pubblici.

L'articolo 24 del citato decreto, infatti, stabiliva che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del citato decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie individuate dall'articolo 4 del medesimo decreto, ovvero che non soddisfacevano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadevano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, dovevano essere alienate o risultare oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione).

L'articolo 24 proseguiva stabilendo che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettuasse, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data 23/09/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, individuando quelle che devono essere alienate sulla base dei requisiti sopra evidenziati. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014 e le informazioni dovevano essere rese disponibili alla sezione Regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016.

Si rese, pertanto, necessario procedere con una nuova ricognizione di tutte le partecipazioni societarie, al fine di verificare il rispetto dei nuovi requisiti previsti dal D.Lgs. 175/2016, di seguito riportati, ed aggiornare, di anno in anno, il presente piano in funzione di quanto emerso dalla ricognizione, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

I requisiti ed i limiti previsti dal D.Lgs. 175/2016 sono i seguenti:

Primo requisito - categorie di società di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016

All'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica, di seguito elencate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (o allo svolgimento delle loro funzioni), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'articolo prosegue stabilendo che:

- Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
- Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
- Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
- È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.
- Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

- È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Il comma 9 riconosce la possibilità al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle Regioni di escludere dall'applicazione delle disposizioni sopra riportate singole società.

L'ultimo comma dell'articolo 4, il comma 9-bis, stabilisce che nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica.

Secondo requisito -Oneri di motivazione analitica art. 5, c. 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016

I commi 1 e 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, stabiliscono che:

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguitamento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

Terzo requisito -Ipotesi di cui all'art. 20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016

L'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 impone l'adozione di piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora in sede di analisi le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Questa Amministrazione comunale risulta attualmente titolare delle seguenti partecipazioni in società:

Denominazione	Data inizio partecipazione	Quota	Valore nominale	% possesso
FIDI TOSCANA - S.P.A.	21/07/2016	19	817 €	< 0,005 %
CASA LIVORNO E PROVINCIA - S.P.A.	19/03/2004	6700	40.192 €	0,67%
ISOLA D'ELBA AMBIENTE (I.D.E.A.) - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	31/12/2014		75 €	0,02 %
ALATOSCANA - SOCIETA' PER AZIONI	25/11/2013	7398	1.480 €	0,05 %
D'ALARCON FOREVER S.R.L.	12/05/2020		10.000 €	100 %
RETIAMBIENTE S.P.A.	04/01/2012	1021	1.021 €	< 0,005 %

Per le sopraelencate partecipazioni si rileva quanto segue:

FIDITOSCANA SPA

Fidi Toscana è nata nel 1975 per iniziativa della Regione Toscana e delle principali banche operanti nella regione con l'obiettivo di agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese che presentano valide prospettive di crescita ma non sono dotate di adeguate garanzie. Con queste finalità Fidi Toscana rilascia garanzie alle imprese ed opera in stretta collaborazione con il sistema bancario. Inoltre Fidi Toscana gestisce agevolazioni finanziarie ed è presente nel campo della finanza d'impresa con attività di consulenza volta al reperimento di appropriate fonti di finanziamento degli investimenti e dei programmi di sviluppo delle minori imprese. Fidi Toscana è operativa anche nella finanza di progetto fornendo la consulenza finanziaria agli enti locali, alle loro aziende e società, nonché organizzando operazioni di project financing. Fidi Toscana, con le sue attività, vuole rappresentare uno strumento al servizio delle imprese in grado di fornire risposte adeguate al fabbisogno finanziario correlato alle esigenze di sviluppo. Il fine istituzionale di Fidi Toscana è favorire la crescita delle imprese facilitandone l'accesso al credito.

Si ritiene che le finalità perseguitate dalla società non rientrano tra quelle istituzionale dell'Ente e pertanto debba richiedersi la dismissione delle quote possedute dal Comune di Porto Azzurro. La procedura per la dismissione delle partecipazioni in FIDI TOSCANA S.p.A. è stata attivata con

nota prot. n. del 17/9/2018, ma suddetta procedura non è stata portata a termine. La volontà di razionalizzazione di FIDI TOSCANA S.p.A. era stata espressa dall'Amministrazione anche con la Delibera C.C. n. 56/2024, relativa alla ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2023 dall'Ente, ma non sono state messe in atto le operazioni necessarie alla razionalizzazione tramite alienazione.

La procedura di razionalizzazione con contestuale alienazione, così come già indicato nella relazione allegata alle Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/09/2017 dovrà avvenire tramite bando pubblico e quindi indetta con determina dirigenziale. La stima dei tempi per la conclusione della procedura dipende dunque dalle eventuali offerte di acquisto che verranno presentate per le quote poste a gara. In assenza di offerte, si dovrà inviare al Presidente della Società una comunicazione con richiesta di attivazione delle procedure di recesso ex lege previste dall'art 1 comma 569-bis della Legge 147/2013.

CASALP S.P.A.

La legge regionale 3.11.1998, n. 77, recante "Riordino di competenze in materia di ERP", ha attribuito ai Comuni il patrimonio immobiliare delle discolte ATER, individuando i medesimi quali "principali attori per la messa in opera delle politiche della casa, al fine di favorire la gestione unitaria ed efficiente e la riqualificazione del patrimonio, l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi". In attuazione dell'art. 5, comma 1, della citata L.R., il Comune di ha stabilito di costituire, mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, il livello ottimale di esercizio, denominato Livello Ottimale d'Ambito dell'Edilizia Residenziale Pubblica - L.O.D.E. Livornese. In data 1 aprile 2004 è stata costituita Casalp Spa che esercita in nome e per conto dei Comuni della Provincia di Livorno le funzioni relative all'edilizia residenziale pubblica in virtù del contratto di servizio siglato il 3 marzo 2005. La società, a capitale interamente pubblico detenuto pro quota dai comuni della Provincia di Livorno, si configura pertanto quale ente strumentale dei comuni per la gestione di un pubblico servizio senza rilevanza economica, data l'assoluta prevalenza delle finalità sociali che sottostanno al settore dell'edilizia residenziale pubblica. La funzione di interesse generale, cui è preordinata la società, della riduzione, attraverso la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, del disagio abitativo di individui e di nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi in regime di libero mercato ne legittima il mantenimento.

Produce un servizio di interesse generale - Art.4 co.2 lett. a) D.Lgs. n.175/2016.

L'Amministrazione comunale intende mantenere la partecipazione.

RETIAMBIENTE S.P.A.

Con atto del C. C. n. 48 del 6/12/2011 si è costituita la Società mista per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa". Con l'atto sopra citato il Comune aderisce alla costituzione della società per azioni interamente pubblica, prodromica alla società mista. In data 16 dicembre 2011 nasce RetiAmbiente Spa.

Parte dei Comuni dell'ambito "Toscana Costa" (95 dei 111) hanno costituito RetiAmbiente spa per la gestione del servizio integrato RU nelle aree provinciali di Livorno, Lucca, Massa Carrara e

Pisa. Autorità regionale ed ha approvato il relativo schema di statuto. La società ad oggi è una holding che controlla la gran parte delle società di Ambito: Erzu, Esa, Geofor, Ascit, Rea, sono ricomprese nel Bilancio Consolidato del gruppo. I suddetti servizi sono tutti riconducibili ad interventi che, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dalle diverse normative di settore anche di carattere regionale, rientrano nelle funzioni istituzionali del Comune e sono pertanto funzionali al perseguitamento delle stesse.

Il Comune di Porto Azzurro sta perfezionando accordi che derivano dalla, pur modesta partecipazione, per le motivazioni più volte illustrate nei piani economici finanziari, approvati da Ato Toscana Costa, e riguardanti, in particolar modo, l'entità dei servizi, facenti parte della gestione del ciclo dei rifiuti. Il servizio finora assegnato a RetiAmbiente spa concerne il solo spazzamento. Il Comune continua ad essere proprietario di strutture, attrezzature e mobili vari il cui passaggio alla società operativa locale (Esa spa) risulta in corso di definizione.

ISOLA D'ELBA AMBIENTE (I.D.E.A. S.R.L.)

La società costituita in data 16/12/2014 riporta nello statuto, quale oggetto principale, lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia attualmente svolge quale attività prevalente quella di "elaborazione, gestione controllo e stampa di bollette e fatture per tariffe e tasse relative alla raccolta e smaltimento dei rifiuti in genere nonché per i servizi indivisibili erogati dai comuni".

Risulta avere un solo dipendente ed un amministratore.

Il Comune di Porto Azzurro, unitamente agli altri Comuni Elbani, ha preso atto della scissione di Elbana Servizi Ambientali nella costituzione di Isola d'Elba Ambiente (I.D.E.A.) S.R.L. interamente pubblica, ed è divenuto socio nella misura dello 0,02%.

L'attività di fatto svolta ad oggi richiede una verifica, unitamente agli altri soci, per constatare la presenza dei requisiti stabiliti dal T.U.S.P

Si ritiene come detto, procedere a verifica della sussistenza dei requisiti nei termini fissati dalla legge

ALATOSCANA S.P.A.

La gestione dell'Aeroporto di Marina di Campo è affidata alla Società Alatoscana S.p.A., con il compito, in via esclusiva, di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali, coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell'Aeroporto, erogare i servizi di assistenza aeroportuale (servizi di ground handling), nel rispetto degli adempimenti previsti, e di espletare in esclusiva anche i servizi AFIS e antincendio.

La società si occupa altresì di promuovere lo sviluppo economico e sociale ed il turismo nell'isola d'Elba. A seguito della fusione per incorporazione avvenuta nel 2013, di Aerelba Spa, di cui la Regione deteneva il 94,7%, anche la proprietà dell'Aeroporto è passata ad Alatoscana Spa.

Con l'approvazione della nuova Legge Regionale n. 22 del 3 marzo 2015 ad oggetto "Riordino delle funzioni provinciali ed attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusione dei comuni) Modifica alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014." sono state trasferite ai Comuni le funzioni in materia di turismo ad esclusione della formazione professionale degli operatori turistici e della raccolta dei dati statistici da esercitare obbligatoriamente in forma associata.

In considerazione della particolare importanza che tale settore riveste per l'economia dei Comuni Elbani e dell'isola intera si ritiene la partecipazione in Alatoscana Spa funzionale al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente legittimandone il mantenimento.

Si ritiene la partecipazione alla Società funzionale al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'Ente - Art..4 co.2 letta D.lgs.n.175. Occorre tuttavia una più concreta partecipazione della Regione alla risoluzione dei problemi di continuità territoriale.

D'ALARCON FOREVER S.R.L.

In relazione alla recente costituzione ed al funzionamento della società partecipata D'Alarcon Forever srl" si evidenzia quanto segue:

che con deliberazione di Consiglio Comunale in data 28/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata in via definitiva la costituzione della società "D'Alarcon Forever srl";

che in data 21/12/2019, copia della suddetta Deliberazione n. 70/2019 è stata inoltrata, unitamente alla documentazione approvata, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del medesimo D.Lgs. 175/2016, alla Corte dei Conti, ai fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato per quanto di competenza;

che in data 4 maggio 2020, con atto a rogito del notaio Dr. Baldacchino, con Studio a Portoferraio, Rep. n. 92.712/18.138, è stata formalmente costituita la Società a Responsabilità Limitata Unipersonale in conformità al modello del "*In House Providing*" a totale capitale pubblico, con la denominazione di "D' Alarcon Forever S.R.L.";

che con Deliberazione Consiliare n. 19, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, ex art. 134, commi 20 e 21, D.L. n. 179/2012, predisposta dall'Avv. Iaria dello Studio Lessona di Firenze;

che in data 21 maggio 2020 si è provveduto alla iscrizione del Comune di Porto Azzurro nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti a favore delle Società in House istituito, ai sensi dell'art. 192, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, presso l'ANAC;

che con la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29.05.2020, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, sono stati affidati alla Soc. D' Alarcon Forever S.r.l., le attività di seguito elencate:

- gestione del verde pubblico;
- servizio navetta;
- gestione dei servizi di pulizia all'interno dell'edificio comunale e degli immobili di proprietà o nella disponibilità dell'Ente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Sede comunale, Teatrino, Biblioteca, etc.;
- gestione dei servizi di pulizia e custodia del Cimitero comunale e degli impianti sportivi
- gestione dei servizi di balneazione degli animali domestici;
- gestione dei servizi pubblicitari e di affissione sul territorio Comunale;
- gestione del trasporto scolastico;

- gestione di parcheggi pubblici, nonché attività connesse, accessorie o comunque collegate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di controllo della sosta attraverso proprio personale autorizzato (ausiliari della sosta);
- gestione dei servizi di pulizia e custodia dei bagni pubblici;
- gestione dei servizi portuali relativi alla nautica da diporto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione di ormeggi, campi boa, servizi di scalo ed assistenza tecnica delle imbarcazioni, servizio di pulizia degli arenili e degli specchi acquei con mezzi meccanici e non;
- servizi di gestione e manutenzione delle banchine;
- gestione di arenili di cui il Comune detenga la concessione per fini di interesse sociale;

che con deliberazione consiliare n. 28 del 29 giugno 2020 sono stati assegnati, in house providing, i seguenti ulteriori servizi nell'ambito delle misure collegate all'emergenza Covid:

- pulizia, sanificazione arredi comunali per emergenza covid-19; sorveglianza spiagge per emergenza covid-19;
- gestione servizio di traghetti campo boe La Rossa.

Tutto quanto evidenziato si rileva che la società, visti i risultati economici finanziari dell'esercizio 2024, nonché il rilevante impulso avuto sull'occupazione e sull'economia del territorio comunale, possiede i requisiti fondamentali che giustificano il mantenimento della stessa nonché la definizione di una strategia di sviluppo che individui nuovi settori di intervento.

Porto Azzurro, 22 Dicembre 2025

Il Funzionario responsabile
dell'Area Economico/Finanziaria
Dott. Andrea Provenzali